

STATUTO

ART. 1) E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro, denominata
"UNI.COM.ART." . UNIONE COMMERCianti ARTIGIANI, E
ARTISTI DI CASTELLANETA, con sede in Castellaneta, Via Dogali, 43

ART. 2) L'associazione è costituita su iniziativa di commercianti,
artigiani e Artisti di Castellaneta.

La sua durata è a tempo indeterminato.

ART. 3) L'Associazione:

rappresenta e tutela le imprese commerciali, artigianali, gli imprenditori
in genere, gli artisti e le relative forme associate, nei rapporti con le
Istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le
organizzazioni politiche, economiche, sociali, a livello nazionale, europeo
e internazionale, nonché a tutti i livelli territoriali.; organizza seminari di
studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse
generale, promuove iniziative tese ad affermare politiche per le imprese,
con l'intento di creare alle stesse un ambiente favorevole alla competitività
nell'ambito del sistema produttivo generale; promuove la qualificazione e
l'aggiornamento professionale degli imprenditori in genere; promuove la
collaborazione professionale, e culturale con Enti pubblici e privati, Istituti
ed Associazioni anche al fine dell'organizzazioni di esposizioni, mostre,
sagre, spettacoli, nella salvaguardia dell'ambiente, favorisce la raccolta di
fondi per le associazioni di volontariato, nonché azioni pubblicitarie
collettive.

SOCI

ART. 4) L'associazione è aperta a tutti i commercianti, artigiani e artisti

	ART. 7) La qualifica di socio si perde per:	
	dimissioni;	
	morosità per ritardo superiore ad un mese nel pagamento delle quote	
	sociali; la cessazione è decretata dall'assemblea dei soci su proposta del	
	Consiglio Direttivo; il socio cessato per morosità potrà a giudizio	
	discrezionale del Consiglio Direttivo, essere riammesso dietro pagamento	
	delle quote arretrate; per radiazione deliberata dall'Assemblea dei Soci su	
	proposta del Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni	
	ritenute disonorevoli anche al di fuori dell'Associazione, o che, con la sua	
	condotta costituisca ostacolo al buon svolgimento della vita associativa.	
	Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote	
	associative versate.	
	ART.8) A carico dei soci possono essere adottati provvedimenti	
	disciplinari stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
	ART. 9) Sono organi dell'Associazione:	
	L'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Tesoriere, il Vice	
	Presidente, il Presidente.	
	ART.10) All'Assemblea intervengono tutti i soci, fondatori ed ordinari	
	che siano iscritti sul libro Soci da almeno quindici giorni.	
	Ogni socio ha diritto a un solo voto. Sono ammesse le deleghe. I soci	
	morosi o colpiti da provvedimento disciplinare non hanno diritto di voto	
	né di intervento in assemblea.	
	ART.11) Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.	
	Esse sono convocate con avviso affisso presso la sede sociale almeno	
	trenta giorni prima della data fissata. In caso di urgenza tale termine può	
	<i>pagina 3</i>	

	essere ridotto a quindici giorni. Il presidente, nell'intento di assicurare la	
	massima pubblicità della convocazione assembleare, è tenuto comunque	
	ad adottare ogni forma di pubblicità, scritta come la divulgazione	
	dell'invio dell'avviso al domicilio dei soci, che assicuri la massima	
	conoscenza tra gli associati delle convocazioni assembleari.	
	ART.12) L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro	
	il mese di aprile. Essa delibera sulle attività dell'Associazione; stabilisce	
	gli indirizzi e le direttive generali; approva il bilancio consuntivo e	
	preventivo; elegge il Consiglio Direttivo.	
	ART.13) L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il	
	Consiglio Direttivo lo reputi necessario o venga richiesta da almeno due	
	terzi dei soci fondatori.	
	ART.14) Le assemblee ordinarie e quelle straordinarie deliberano	
	validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto	
	favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega.	
	Nelle assemblee straordinarie che deliberano in merito a notifiche	
	statutarie o a scioglimento dell'Associazione è necessario il voto dei	
	quattro quinti dei soci fondatori. In tale circostanza non sono ammesse	
	deleghe.	
	ART. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non	
	inferiore a tre e non superiore a quindici, eletti dall'assemblea.	
	ART.16) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il	
	Tesoriere, se non sono stati indicati dall'assemblea all'atto della nomina.	
	Fissa inoltre le responsabilità degli altri Consiglieri ove ve ne siano.	
	ART. 17) E' compito del Consiglio Direttivo:	
	<i>pagina 4</i>	

	redigere il programma di attività sociale previsti dallo statuto;	
	redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
	decidere in ordine alla stipula di tutti gli atti e i contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività sociale;	
	formulare un eventuale regolamento interno e deliberare circa	
	l'ammissione e la cessazione dei soci;	
	stabilire le quote associative e disporre la riscossione.	
	Il Consiglio Direttivo ha più ampi poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, per il conseguimento dello scopo associativo, nulla	
	escluso o eccettuato.	
	Potrà avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro appositamente	
	nominati e potrà essere coadiuvato, per particolari questioni, da esperti.	
	Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto.	
	ART. 18) Il Presidente ha la rappresentanza Legale e la firma sociale	
	dell'associazione, presiede le Assemblee dei soci e quelle del Consiglio	
	Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'associazione, convoca le	
	riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e provvede a dare	
	esecuzione alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo.	
	Cessa dalla carica unitamente al Consiglio Direttivo.	
	ART.19) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'ambito delle	
	deleghe ricevute dal Consiglio Direttivo sulle rispettive aree di	
	competenza.	
	ART.20) Il Tesoriere si incarica della riscossione delle quote associative,	
	della tenuta dei libri, delle normali, operazioni di cassa e provvede alla	
	conservazione del patrimonio sociale, ad intrattenere i rapporti contabili	
	<i>pagina 5</i>	

	con creditori e debitori, Istituti di Credito e/o banche presso cui è	
	accreditato con la firma dell'associazione per delega del Presidente.	
	ART. 21) Le entrate dell'associazione sono costituite da:	
	quote sociali; eventuali elargizioni di soci, terzi, Enti pubblici e Privati;	
	ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.	
	ART. 22) Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di presentare annualmente	
	entro il trenta aprile, per l'approvazione da parte dell'assemblea un	
	bilancio consuntivo dell'esercizio concluso ed un bilancio preventivo.	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	E' vietata, sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili o di avanzi di	
	gestione durante la vita dell'associazione, salvi i casi previsti dalla legge.	
	ART. 23) Il Patrimonio sociale è costituito:	
	dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.	
	dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;	
	dal fondo di riserva eventuale.	
	ART. 24) L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento, i	
	beni costituenti il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti a fini di	
	pubblica utilità in conformità al fine istituzionali dell'ente ovvero ad altri	
	organismi senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle	
	dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma	
	190 legge n. 662 del 23/12/1996.	
	ART. 25) Per meglio consentire lo svolgimento delle attività sociali, il	
	Consiglio Direttivo potrà costituire con proprio atto sezioni distaccate,	
	assegnando ad esse competenze specifiche, anche in collaborazioni con	
	altre forze operanti nel territorio, con le quali verranno stipulati precisi	
	<i>pagina 6</i>	

accordi.

ART. 26) Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le
disposizioni di legge.

Data dell'approvazione, 13/02/2002

Firme dei soci fondatori